

8-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. potenza all'asse superiore a 0,75 MW (1.000 hp);
- b. inversione rapida;
- c. raffreddati a liquido; e
- d. totalmente ermetici;

3. motori diesel amagnetici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. potenza all'asse pari o superiore a 37,3 KW (50 hp); e
- b. contenuto di materiale amagnetico superiore al 75% della massa totale;

4. sistemi di «propulsione indipendenti dall'aria» appositamente progettati per sottomarini:

*Nota tecnica:* la «propulsione indipendente dall'aria» consente al sottomarino in immersione di far funzionare il sistema di propulsione, senza accesso all'ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini del punto ML9.b.4, la propulsione indipendente dall'aria non include l'energia nucleare.

c. Apparecchiature di scoperta subacquee, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

d. Reti antisommersibile e reti antisiluri, appositamente progettate per uso militare;

e. Non utilizzato dal 2003;

f. Passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

*Nota* — Il punto ML9.f. include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda, ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci «laser» a qualsiasi profondità. Il punto ML9.f. non si applica ai normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione né agli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.

g. Cuscinetti silenziosi aventi almeno una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:

1. sospensioni a gas o magnetiche;
2. controlli attivi per la soppressione della segnatura; o
3. controlli per la soppressione delle vibrazioni.

#### CATEGORIA 10.

«Aeromobili», «veicoli più leggeri dell'aria», «velivoli senza pilota» («UAV»), motori aeronautici e apparecchiature per «aeromobili», relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:

*N.B.:* per le apparecchiature di guida e navigazione *cfr.* categoria 11.

a. «aeromobili» e «veicoli più leggeri dell'aria» con equipaggio e loro componenti appositamente progettati;

b. non utilizzato dal 2011;

c. aeromobili senza pilota e veicoli più leggeri dell'aria e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

1. «UAV», veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e «veicoli più leggeri dell'aria» senza equipaggio;
2. lanciatori, apparecchiature di recupero e apparecchiature e assiemi di supporto a terra;

3. attrezzature progettate per il comando o il controllo;

d. motori aeronautici a propulsione e loro componenti appositamente progettati;

e. attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate o modificate per quanto segue, e loro componenti appositamente progettati:

1. «aeromobili» di cui alla cat. 0.a.; o
2. aeromobili senza pilota di cui alla cat. 10.c.;

f. «apparecchiature a terra» specificamente progettate per gli aeromobili di cui alla cat. 10.a. o i motori aeronautici di cui alla cat. 10.d.;

*Nota tecnica:* le «apparecchiature a terra» comprendono le apparecchiature per il rifornimento sotto pressione e le apparecchiature progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte.

g. apparecchiature per la sopravvivenza dell'equipaggio, apparecchiature per la sicurezza dell'equipaggio e altri dispositivi di eiezione di emergenza, non contemplate alla cat. 10.a., progettate per gli «aeromobili» di cui alla cat. 10.a.;

*Nota* — La cat. 10.g. non sottopone ad autorizzazione gli elmetti per l'equipaggio che non incorporano le apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, né hanno supporti o accessori ad esse destinati.

*N.B.:* per gli elmetti *cfr.* anche la cat. 13c.

h. paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

1. paracadute non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea;

2. paracadute frenanti;

3. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);

i. apparecchiature per apertura controllata o sistemi automatici di guida, progettati per carichi paracadutati.

*Nota 1* — La cat. 10.a non si applica agli «aeromobili» e ai «veicoli più leggeri dell'aria» o varianti di tali «aeromobili», appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. non sono «aeromobili» da combattimento;

b. non configurati per uso militare e non equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e

c. certificati per uso civile dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'Unione europea o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar.

*Nota 2* — La cat. 10.d non si applica a:

a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare certificati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'Unione europea o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar o loro componenti appositamente progettati;

b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per «UAV».

*Nota 3* — Ai fini delle cat. 10.a. e cat. 10.d., per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per aeromobili o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.


*Nota 4* — Ai fini della cat. 10.a., l'uso militare comprende: combattimento, ricognizione militare, attacco, addestramento militare, supporto logistico, trasporto e lancio di truppe o di equipaggiamenti militari.

*Nota 5* — La cat. 10.a. non si applica agli aeromobili aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. sono stati costruiti per la prima volta prima del 1946;

b. non incorporano prodotti specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, a meno che i prodotti siano necessari per soddisfare norme di sicurezza o di aeronavigabilità fissate dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'Unione europea o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; e

c. non incorporano le armi specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, a meno che le stesse siano inutilizzabili e che non possano essere rimesse in funzione.



8-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

## CATEGORIA 11.

Apparecchiature elettroniche, «veicoli spaziali» e loro componenti, non indicati in altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, come segue:

a. Apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare, e loro componenti appositamente progettati;

*Nota* — La cat. 11.a. comprende:

a. apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) - (cioè, apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di contro-disturbo;

b. tubi ad agilità di frequenza;

c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;

d. apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;

e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;

f. apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;

g. apparecchiature di guida e navigazione;

h. apparecchiatura per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;

i. demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;

j. sistemi automatizzati di comando e di controllo.

*N.B.*: per il software associato al sistema radio definito dal software (SDR), *cf.* la cat. 21.

b. Apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) e loro componenti appositamente progettati;

c. Veicoli spaziali appositamente progettati o modificati per uso militare, e componenti di veicoli spaziali appositamente progettati per uso militare.

## CATEGORIA 12.

Sistemi d'arma a energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.

*N.B.*: per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, *cf.* cat. da 1 a 4.

*Nota 1* — La cat. 12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:

a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;

b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia (ad esempio condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia), di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; e interfacce elettriche tra l'alimentazione di potenza, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;

*N.B.*: *cf.* anche voce 3A001.e.2. dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso per i condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia.

c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;

d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione devianta (accelerazione laterale) per proiettili.

*Nota 2* — La cat. 12 si applica ai sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:

a. elettromagnetico;

b. elettrotermico;

c. a plasma;

d. a gas leggero; o

e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

## CATEGORIA 13.

Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:

a. piastre corazzate metalliche o non metalliche aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o

2. impieghiabili per uso militare;

*N.B.*: per le piastre antibalistiche, *cf.* la cat. 13.d.2.

b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;

c. elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari, o a standard nazionali equiparabili, e gusci, cuffie e imbottiture di conforto degli elmetti appositamente progettati;

*N.B.*: per altri componenti o accessori di elmetti militari, *cf.* la relativa categoria dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

d. giubbetti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue:

1. giubbetti antibalistici o indumenti protettivi leggeri, fabbricati in accordo con standard o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;

*Nota* — Ai fini della cat. 13.d.1., gli standard o le specifiche militari includono almeno le specifiche per la protezione dalla frammentazione.

2. piastre per giubbetti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101.06, luglio 2008) o equivalenti nazionali.

*Nota 1* — La cat. 13.b. include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari.

*Nota 2* — La cat. 13.c. non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.

*Nota 3* — Le cat. 13.c. e cat. 13.d. non si applicano agli elmetti, né ai giubbetti antibalistici né agli indumenti protettivi se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.

*Nota 4* — Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dalla cat. 13 sono quelli appositamente progettati per uso militare.

*N.B. 1:* *cf.* anche voce 1A005 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

*N.B. 2:* per i «materiali fibrosi o filamentosi» utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, *cf.* voce 1C010 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso.



8-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

## CATEGORIA 14.

Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare» o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco di cui alla cat. 1 o cat. 2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.

*Nota tecnica:* il termine apparecchiature specializzate per l'addestramento militare comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di aeromobili teleguidati, di addestratori d'armamento, di addestratori per la guida di aeromobili teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.

*Nota 1* — La cat. 14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.

*Nota 2* — La cat. 14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l'addestramento all'uso di armi da caccia o armi sportive.

## CATEGORIA 15.

Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

- a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;
- b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;
- c. apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;
- d. apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica;
- e. apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar;
- f. apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai alla cat. da 15.a. alla cat. 15.e.

*Nota* — La cat. 15.f. comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.

*Nota* — La cat. 15 non si applica ai «tubi intensificatori di immagine di prima generazione» o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.

*N.B.:* per la classificazione dei congegni di mira incorporanti «tubi intensificatori di immagine di prima generazione», cfr. cat. 1, cat. 2 e cat. 5.a.

*N.B.:* cfr. anche voci 6A002.a.2. e 6A002.b. dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

## CATEGORIA 16.

Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i materiali di cui alle cat. 1 alla cat. 4, cat. 6, cat. 9, cat. 10, cat. 12 o cat. 19.

*Nota* — La cat. 16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione.

## CATEGORIA 17.

Apparecchiature varie, materiali e «librerie» come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. apparecchiature per il nuoto subacqueo, appositamente progettate o modificate per uso militare, come segue:
  1. autorespiratori subacquei a rigenerazione d'aria (rebreather), a circuito chiuso e semichiuso;
  2. apparecchiature per il nuoto subacqueo appositamente progettate per l'uso con le apparecchiature subacquee di cui alla cat. 17.a.1.;

*N.B.:* cfr. anche voce 8A002.q. dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

- b. apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;
- c. accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;
- d. apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento;
- e. «robot», unità di comando di «robot» e «dispositivi di estrema» di «robot», aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per uso militare;
2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566° C); o
3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto a impulsi elettromagnetici (EMP);

*Nota tecnica:* l'espressione «impulsi elettromagnetici» non si riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad esempio macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.

f. «librerie» appositamente progettate o modificate per uso militare con sistemi, apparecchiature o componenti contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea;

g. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i «reattori nucleari», appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o «modificati» per uso militare;

h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnature, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea;

i. simulatori appositamente progettati per i «reattori nucleari» militari;

j. officine mobili appositamente progettate o «modificate» per la manutenzione di apparecchiature militari;

k. generatori da campo appositamente progettati o «modificati» per uso militare;

l. containers intermodali ISO o carrozzerie amovibili (ossia casse mobili) appositamente progettati o modificati per uso militare;

m. traghetti non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;

n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo sviluppo dei prodotti di cui alle cat. 4, cat. 6, cat. 9 o cat. 10;

o. apparecchiature di protezione «laser» (ad esempio, protezione degli occhi o dei sensori) appositamente progettate per uso militare;

p. celle a combustibile diverse da quelle di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, appositamente progettate o modificate per uso militare.

*Note tecniche:*

1. non utilizzato dal 2014;
2. ai fini della cat. 17, per modificatosi intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.





8-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

## CATEGORIA 18.

Apparecchiature di «produzione» e relativi componenti, come segue:

- a. apparecchiature di produzione appositamente progettate o modificate per la produzione dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea e loro componenti appositamente progettati;
- b. impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

*Nota tecnica:* ai fini della cat. 18 il termine «produzione» comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

*Nota* — Le cat. 18.a e cat. 18.b comprendono le seguenti apparecchiature:

- a. nitratori di tipo continuo;
- b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:
  1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);
  2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o
  3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;
- c. presse per disidratazione;
- d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l'estrusione di esplosivi militari;
- e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;
- f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;
- g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;
- h. mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli «esplosivi» militari;
- i. apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle particelle della polvere metallica di cui alla cat. 8.c.8.;
- j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui alla cat. 8.c.3.

## CATEGORIA 19.

Sistemi d'arma a energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. sistemi a «laser» appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- c. sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- d. apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione dei sistemi dalla cat. 19.a. alla cat. 19.c., o per la difesa contro tali sistemi;
- e. modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui alla cat. 19;
- f. sistemi «laser» appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

*Nota 1* — I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dalla cat. 19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:

- a. «laser» di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;
- b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;
- c. trasmettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

*Nota 2* — La cat. 19 include quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:

- a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;
- b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;
- c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;
- d. apparecchiature di gestione, di propagazione o di puntamento del fascio;
- e. apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;
- f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;
- g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;
- h. componenti di acceleratore «qualificati per impiego spaziale»;
- i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;
- j. apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;
- k. nastri «qualificati per impiego spaziale» per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

## CATEGORIA 20.

Apparecchiature criogeniche e a «superconduttori», come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

- a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (-170° C);

*Nota* — La cat. 20.a include i sistemi mobili contenenti o utilizzando accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

- b. apparecchiature elettriche a «superconduttori» (macchine rotanti o trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.

*Nota* — La cat. 20.b. non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

## CATEGORIA 21.

«Software», come segue:

- a. «software» appositamente progettato o modificato per uno dei seguenti fini:

1. «sviluppo», «produzione», funzionamento o manutenzione di apparecchiature contemplate dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea;

2. «sviluppo» o «produzione» di materiali contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea; o

3. «sviluppo», «produzione», funzionamento o manutenzione di «software» contemplato dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea;

- b. «software» specifico, diverso da quello di cui alla cat. 21.a, come segue:

1. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d'arma militari;

2. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o simulare scenari operativi militari;



8-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

3. «software» per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;

4. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di comando, controllo, comunicazioni e informazioni (C3I) o applicazioni di comando, controllo, comunicazioni, computer e informazioni (C4I);

c. «software», non indicato nelle cat. ML21.a. o cat. 21.b. appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

## CATEGORIA 22.

«Tecnologia», come segue:

a. tecnologia, diversa dalla tecnologia di cui alla cat. 22.b., necessaria allo sviluppo, alla produzione, al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea;

b. «tecnologia», come segue:

1. «tecnologia necessaria» per la progettazione di impianti completi di produzione, per l'assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, anche se i componenti medesimi non sono contemplati;

2. «tecnologia necessaria» allo «sviluppo» e alla «produzione» di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;

3. non utilizzato dal 2013;

*N.B.:* cfr. la cat. 22.a. per la «tecnologia» in precedenza contemplata alla cat. 22.b.3.

4. non utilizzato dal 2013;

*N.B.:* cfr. la cat. 22.a. per la «tecnologia» in precedenza contemplata alla cat. 22.b.4.

5. «tecnologia necessaria» esclusivamente per l'incorporazione dei «biocatalizzatori», di cui alla cat. 7.i.1., in sostanze vettori militari o materiali militari.

*Nota 1* — La tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione, al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

*Nota 2* — La cat. 22 non si applica a:

a. alla «tecnologia» minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) o la riparazione, di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o la cui esportazione sia stata autorizzata;

b. alla «tecnologia» di «pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» e alle informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;

c. alla «tecnologia» per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.

DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI  
NEL PRESENTE ELENCO

Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:

*Nota 1* — Le definizioni si applicano a tutto l'elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco.

*Nota 2* — Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati «tra virgolette doppie». Le definizioni di termini tra «virgolette singole» saranno riportate in una nota tecnica: che segue la pertinente voce. Negli altri casi le espressioni e i termini hanno il significato comunemente accettato (dizionario).

Cat. 8 «Additivi»: sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.

Cat. 8, 10, 14 «Aeromobile»: veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

Cat. 10 «Dirigibile»: veicolo aereo a motore mantenuto in aria da gas più leggeri dell'aria, in genere l'elio ma in precedenza anche l'idrogeno.

Cat. 11 «Sistemi automatizzati di comando e di controllo»: sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per il l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unità, della nave, della sottounità o delle armi soggette al comando. Ciò si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di comando e controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e di controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.

Cat. 22 «Ricerca scientifica di base»: lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni o di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.

Cat. 7, 22 «Biocatalizzatori»: enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.

*Nota tecnica:* per enzimi si intendono i biocatalizzatori per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.

Cat. 7 «Agenti biologici»: patogeni o tossine, selezionati o modificati (in modo da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) al fine di causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente.

Cat. 7 «Biopolimeri»: macromolecole biologiche come segue:

- enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;
- «anticorpi monoclonali», «policlonali» «anti-idiotipici»;
- «recettori» appositamente progettati o trattati.

*Note tecniche:*

1. per «anticorpi anti-idiotipici» si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi;

2. per «anticorpi monoclonali» si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule;

3. per «anticorpi policlonali» si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico e è prodotto da più di un clone di cellule;

4. per «recettori» si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.



8-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

Cat. 4, 10 «Aeromobile civile»: gli «aeromobili» elencati per designazione nelle liste pubbliche di certificazione di aeronavigabilità stilate dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'Unione europea o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar per rotte commerciali civili nazionali ed internazionali o per legittimo uso civile, privato o di affari.

Cat. 1 «Arma da fuoco disattivata»: arma da fuoco resa inerte (non in grado di sparare proiettili) mediante processi definiti dalle autorità nazionali degli Stati membri dell'Unione europea o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar. Tali processi modificano in modo permanente le parti essenziali dell'arma da fuoco. Ai sensi delle legislazioni e delle regolamentazioni nazionali la disattivazione dell'arma da fuoco può essere attestata da un certificato rilasciato da un'autorità competente e può essere indicata mediante marcatura su una parte essenziale dell'arma.

Cat. 17, 21, 22 «Sviluppo»: è relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.

Cat. 17 «Dispositivi di estremità»: pinze, unità attive di lavorazione ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del robot.

*Nota tecnica:* «Unità attiva di lavorazione»: dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.

Cat. 8 «Materiali energetici»: sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia necessaria per l'applicazione prevista. Esplosivi, materiali pirotecnici propellenti sono sottoclassi dei materiali energetici.

Cat. 8, 18 «Esplosivi»: sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.

Cat. 7 «Vettori di espressione»: portatori (cioè plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.

Cat. 13 «Materiali fibrosi o filamentosi»: comprendono:

- a. monofilamenti continui;
- b. filati e fasci di fibre continui;
- c. nastri, tessuti e mat irregolari e passamaneria;
- d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate;
- e. materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza;
- f. pasta di poliammide aromatica.

Cat. 15 «Tubi intensificatori di immagine di prima generazione»: tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcinali (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.

Cat. 17 «Cella a combustibile»: un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna.

Cat. 22 «Di pubblico dominio»: si applica al presente elenco e qualifica la tecnologia o il software disponibile senza restrizioni per un'ulteriore diffusione.

*Nota* — Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una tecnologia o software di essere considerati come di pubblico dominio.

Cat. 9, 19 «Laser»: materiale che produce nel tempo e nello spazio luce coerente mediante l'amplificazione per emissione stimolata di radiazione.

Cat. 17 «Libreria» (banca dati tecnica parametrica): una raccolta di informazioni tecniche, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di sistemi, apparecchiature o componenti pertinenti.

Cat. 10 «Veicoli più leggeri dell'aria»: palloni e «dirigibili» che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno.

Cat. 21 «Microprogramma»: sequenza di istruzioni elementari, contenuta in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.

Cat. 17 «Reattore nucleare»: comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.

Cat. 8 «Precursori»: specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.

Cat. 18, 21, 22 «Produzione»: comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.

Cat. 21 «Programma»: sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in forma eseguibile da un calcolatore elettronico o convertibile in tale forma.

Cat. 8 «Propellenti»: sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.

Cat. 4, 8 «Pirotecnici»: miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre determinati ritardi di pirociti o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I materiali pirotecnici sono un sottogruppo di materiali pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.

Cat. 22 «Necessaria»: nel modo in cui è applicato alla tecnologia, si riferisce soltanto a quella porzione di tecnologia particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale tecnologia necessaria può essere condivisa da prodotti differenti.

Cat. 7 «Agenti antisommosa»: sostanze che, nelle condizioni d'uso previste per fini antisommosa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime. (I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli agenti antisommosa).

Cat. 17 «Robot»: meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avere tutte le caratteristiche seguenti:

- a. in grado di eseguire più funzioni;
- b. in grado di posizionare od orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;
- c. avere tre o più dispositivi di asservimenti ad anello chiuso od aperto (compresi i motori passo-passo); e
- d. dotato di programmabilità accessibile all'utente usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ossia senza intervento meccanico.

Per programmabilità accessibile all'utente si intende la possibilità per l'utente di inserire, modificare o sostituire «programmi» con mezzi diversi da:

- a. una modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni; o
- b. la messa a punto di comandi di funzioni, compresa l'introduzione di parametri.

*Nota* — La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:

1. meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;
2. meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici o elettrici;





8-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

3. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;

4. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servoassistiti, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato, funzionanti secondo movimenti programmati fissati meccanicamente. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;

5. carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrante di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.

Cat. 21 «Software»: raccolta di uno o più programmi o microprogrammi fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.

Cat. 11 «Veicoli spaziali»: satelliti attivi e passivi e sonde spaziali.

Cat. 19 «Qualificato per impiego spaziale»: progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove con esito positivo, per funzionare ad altitudini superiori a 100 km dalla superficie terrestre.

*Nota* — La determinazione di qualificato per impiego spaziale di uno specifico prodotto mediante prove non implica che altri prodotti della stessa serie o dello stesso modello di fabbricazione siano qualificati per impiego spaziale se non sono stati sottoposti a prove individuali.

Cat. 20 «Superconduttori»: materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule). La temperatura critica (a volte denominata temperatura di transizione) di un uno specifico materiale superconduttore è la temperatura alla quale il materiale perde ogni resistenza al flusso di una corrente elettrica continua.

*Nota tecnica:* lo stato «superconduttore» di un materiale è individualmente caratterizzato da una temperatura critica, un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura, e una densità di corrente critica, che è funzione sia del campo magnetico sia della temperatura.

Cat. 22 «Tecnologia»: informazioni specifiche necessarie allo sviluppo, produzione, al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di dati tecnici che di assistenza tecnica. La tecnologia specifica per l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea figura alla cat. 22.

*Note tecniche:*

1. i dati tecnici possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura;

2. la «assistenza tecnica» può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza. La assistenza tecnica può comportare il trasferimento di dati tecnici.

Cat. 10 «Velivoli senza pilota» (UAV): qualsiasi aeromobile capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.

19A04475

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 30 maggio 2019.

**Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Rimodulazione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2019.**

### IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli;


Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;



---

**MINISTERO DELLA DIFESA - Annesso 2**

---

**MINISTERO DELLA DIFESA**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
*II REPARTO – COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO***Relazione al Parlamento****( art. 5. Legge n.185/90)****REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE**

Nell'anno 2020 la Commissione per la tenuta del Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese si è riunita regolarmente sei volte (**n.6 riunioni** con cadenza definita dall'emergenza sanitaria in atto), durante le quali ha deliberato:

- a) l'iscrizione di n. **21** società;
- b) la sospensione di n. **0** società;
- c) la cancellazione di n. **15** società.

Nel merito si rappresenta che l'adozione dei provvedimenti di cancellazione di cui al punto c) si è resa necessaria per le seguenti motivazioni:

- n.4 per non aver presentato nei termini l'istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 15.03.2010, n. 90;
- n.4 per non aver pagato il contributo previsto per legge;
- n.1 per assenza di opportunità commerciali;
- n.2 per fusione/incorporazione con altre ditte;
- n.2 per abbandono attività connesse al perimetro d'applicazione della L. n.185/90;
- n.1 per cessione ramo d'azienda del settore Difesa;
- n.1 su richiesta della società interessata causa cessazione attività produttiva.

Alla data del 31.12.2020 risultano iscritte al Registro n. **354 società**.

E' da segnalare, infine, che le società esportatrici hanno depositato le loro liste materiali comprendenti, in totale, **170.389 voci**.

**In annesso 2**, i seguenti prospetti illustrativi:

- 1: elenco delle ditte iscritte;
- 2: elenco delle ditte sospese;
- 3: elenco delle ditte cancellate.



M\_D GSGDNA REG2021 0015531 04-03-2021

**MINISTERO DELLA DIFESA - Annesso 2****SERVIZIO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE****SOCIETA' ISCRITTE 2020 (21):**

1. AEROSPACE LOGISTICS TECHNOLOGY ENGINEERING COMPANY S.P.A.	00806
2. MANUFACTURING PROCESS SPECIFICATION SRL	00807
3. PANZERA EVENTI SRL	00808
4. TEAM SIX SRL	00809
5. BOEING ITALIA SRL	00811
6. DIESELJET SRL	00812
7. ILT TECNOLOGIE SRL	00813
8. MECCANICA GALLI SRL	00814
9. SIMECON	00815
10. CUBIC ITALIA	00816
11. ERA ELECTRONIC SYSTEM SRL	00817
12. FOMEC SPA	00818
13. CARPRESSE SRL	00820
14. HI TECH INTERNATIONAL SRL	00821
15. M.D.M SRL	00822
16. SELETECH ENGINEERING SRL	00823
17. SPS EXTREMA RATIO SRL	00824
18. ARMI PERAZZI SPA	00825
19. CHIARA V.T.ARMII SRL	00826
20. FCA ITALY SPA	00827
21. FUCINE UMBRE SRL	00828

*MINISTERO DELLA DIFESA - Annesso 2*

---

---

**SOCIETA' SOSPESE 2020:**

***NESSUNA***

**MINISTERO DELLA DIFESA - Annesso 2****SOCIETA' CANCELLATE 2020 (16):**

<b>Società</b>	<b>N° Iscr.</b>	<b>Data Canc.</b>
<b>1. ARMERIA MEAZZA DI MEAZZA PIERLUIGI</b> <i>Motivazione: La Società ha richiesto la cancellazione dal Registro per “la completa assenza di opportunità commerciali”.</i>	<b>00742</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>2. ARMIVARIE DI SIMONE MIRCO</b> <i>Motivazione: Il Servizio ha riscontrato che, nonostante i solleciti scritti, la Società non ha versato il contributo dovuto per il 2019.</i>	<b>00755</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>3. G.M.A. MECCATRONICA APPLICATA S.R.L.</b> <i>Motivazione: Il Servizio ha riscontrato che, nonostante i solleciti scritti, la Società non ha versato il contributo dovuto per il 2019.</i>	<b>00587</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>4. GETTI SPECIALI S.R.L.</b> <i>Motivazione: La Società ha richiesto la cancellazione dal Registro per la prevista incorporazione, a far data dal 1.01.2020, nella società GE AVIO S.r.l.</i>	<b>00433</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>5. IBD ITALY S.R.L.</b> <i>Motivazione: La Società ha richiesto la cancellazione dal Registro poiché ha cessato la propria attività.</i>	<b>00634</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>6. HI TECH International S.r.l.</b> <i>Motivazione: La Società non ha presentato sei mesi prima della scadenza del triennio di validità, ai sensi dell’art. 130 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, la domanda di rinnovo dell’iscrizione al R.N.I. e la relativa documentazione.</i>	<b>00696</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>7. NORTHWEST S.R.L.</b> <i>Motivazione: Il Servizio ha riscontrato che, nonostante i solleciti scritti, la Società non ha versato il contributo dovuto per il 2019.</i>	<b>00615</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>8. PRAXAIR S.R.L.</b> <i>Motivazione: La Società, non ha presentato sei mesi prima della scadenza del triennio di validità, ai sensi dell’art. 130 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, la</i>	<b>00707</b>	<b>28/02/2020</b>



**MINISTERO DELLA DIFESA - Annesso 2**

*domanda di rinnovo dell'iscrizione al R.N.I. e la relativa documentazione.*

- |  |              |                   |
|--|--------------|-------------------|
| <b>9. SIELCO S.r.l</b>   | <b>00650</b> | <b>28/02/2020</b> |
| <i>Motivazione: Il Servizio ha riscontrato che, nonostante i solleciti scritti, la Società non ha versato il contributo dovuto per il 2019.</i>  |              |                   |
| <b>10. DTG – DEFENCE TECHNOLOGY GROUP S.R.L.</b>   | <b>00716</b> | <b>18/03/2020</b> |
| <i>Motivazione: La Società non ha presentato sei mesi prima della scadenza del triennio di validità, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, la domanda di rinnovo dell'iscrizione al R.N.I. e la relativa documentazione.</i>   |              |                   |
| <b>11. RI-BA COMPOSITES S.R.L.</b>   | <b>00655</b> | <b>18/03/2020</b> |
| <i>Motivazione: La Società ha richiesto la cancellazione dal Registro per "l'annullamento dell'obiettivo di sviluppo dei componenti destinati al settore militare nelle strategie aziendali".</i>  |              |                   |
| <b>12. ALENIA AERMACCHI S.P.A.</b>   | <b>00361</b> | <b>6/08/2020</b>  |
| <i>Motivazione: La Società ha richiesto la cancellazione dal Registro poiché ha comunicato di "non gestire più alcun contratto di materiale d'armamento in quanto totalmente acquisiti dalla Leonardo S.p.A., alla quale sono state volturate tutte le licenze rilasciate dal Ministero Affari Esteri UAMAS ancora in essere".</i> |              |                   |
| <b>13. CONSORZIO S3LOG</b>   | <b>00419</b> | <b>6/08/2020</b>  |
| <i>Motivazione: La Società ha richiesto la cancellazione dal Registro poiché, in data 17 febbraio 2020, è stata incorporata, per fusione, dalla Società VITROCISSET S.p.A.</i>   |              |                   |
| <b>14. OFFICINE MECCANICHE GALLI S.R.L.</b>  | <b>00089</b> | <b>6/08/2020</b>  |
| <i>Motivazione: La Società ha richiesto la cancellazione dal Registro poiché ha comunicato di aver ceduto il ramo di attività del settore Difesa alla società MECCANICA GALLI S.r.l.</i>   |              |                   |
| <b>15. OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L.</b>   | <b>00545</b> | <b>3/09/2020</b>  |
| <i>Motivazione: La Società, nonostante il sollecito scritto, non ha presentato sei mesi prima della scadenza del triennio di validità, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, la domanda di rinnovo dell'iscrizione al R.N.I. e la relativa documentazione.</i>   |              |                   |

## MINISTERO DELLA DIFESA - Annesso 3A

## MINISTERO DELLA DIFESA

## TABELLA RIEPILOGATIVA DEI NULLA OSTA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E L'ADDESTRAMENTO RILASCIATI NEL CORSO DELL'ANNO 2020 - L. 185/90 art. 2 co. 6

N.	NUMERO AUTOR/NE	DATA	PAESE	IMPORTO AUT. in €	SCADENZA AUTOR/NE	Stato avanzamento operazione (incassi) al 31/12/2019	NOTE
1	0027754	14/02/2020	COREA DEL SUD	450.000,00 €	13/02/2023	85.594,03 €	
2	0134947	17/09/2020	POLONIA	32.288,00 €	17/09/2023		
3	0004039	10/01/2020	GERMANIA	1.000.000,00 €	09/01/2023		
4	0020058	04/02/2020	GRAN BRETAGNA	2.500.000,00 €	03/02/2023	239.197,90 €	
5	0020052	04/02/2020	GRAN BRETAGNA	500.000,00 €	03/02/2023	11.793,75 €	
6	0019334	03/02/2020	INDIA	350.000,00 €	02/02/2023		
7	0021330	05/02/2020	ARABIA SAUDITA	500.000,00 €	04/02/2023		
8	0023324	07/02/2020	SVIZZERA	2.000.000,00 €	06/02/2023		
9	0023974	10/02/2020	EMIRATI ARABI UNITI	10.000.000,00 €	09/02/2023		
10	0029105	17/02/2020	TURKMENISTAN	200.000.000,00 €	16/02/2023		
11	0029104	17/02/2020	TURKMENISTAN	50.000.000,00 €	16/02/2023		
12	0023953	10/02/2020	FRANCIA	20.000.000,00 €	09/02/2023	1.180.463,71 €	
13	0029100	17/02/2020	KUWAIT	15.000.000,00 €	16/02/2023		
14	0032998	21/02/2020	SVIZZERA	3.000.000,00 €	20/02/2023		
15	0033001	21/02/2020	SVIZZERA	2.000.000,00 €	20/02/2023		
16	0029103	17/02/2020	BELGIO	1.500.000,00 €	16/02/2023		
17	0029101	17/02/2020	AUSTRIA	3.000.000,00 €	16/02/2023		
18	0029102	17/02/2020	NORVEGIA	6.000.000,00 €	16/02/2023		
19	0034786	25/02/2020	GRECIA	5.000.000,00 €	24/02/2023		
20	0034787	25/02/2020	FRANCIA	15.000.000,00 €	24/02/2023		
21	0034788	25/02/2020	QATAR	10.000.000,00 €	24/02/2023		
22	0039329	03/03/2020	SVIZZERA	3.000.000,00 €	03/03/2023		
23	0033053	21/02/2020	OMAN	10.000.000,00 €	20/02/2023		
24	0036855	28/02/2020	GRAN BRETAGNA	2.000.000,00 €	27/02/2023		
25	0039324	03/03/2020	SVIZZERA	1.000.000,00 €	03/03/2023		
26	0043589	09/03/2020	SINGAPORE	1.000.000,00 €	09/03/2023		
27	0043590	09/03/2020	QATAR	10.000.000,00 €	09/03/2023		
28	0046420	13/03/2020	THAILANDIA	10.000.000,00 €	13/03/2023		
29	0050013	24/03/2020	GERMANIA	1.000.000.000,00 €	24/03/2023		
30	0045665	12/03/2020	MALESIA	10.000.000,00 €	12/03/2023		
31	0049893	24/03/2020	FRANCIA	20.000.000,00 €	24/03/2023		
32	0045668	12/03/2020	SINGAPORE	4.000.000,00 €	12/03/2023		
33	0069623	11/05/2020	ANGOLA	3.000.000,00 €	11/05/2023		
34	0053609	01/04/2020	SVIZZERA	20.000.000,00 €	01/04/2023		
35	0053611	01/04/2020	AUSTRALIA	10.000.000,00 €	01/04/2023	527.443,00 €	
36	0053610	01/04/2020	COLOMBIA	2.000.000,00 €	01/04/2023		
37	0054499	03/04/2020	COLOMBIA	1.000.000,00 €	03/04/2023		
38	0071667	14/05/2020	COLOMBIA	2.000.000,00 €	14/05/2023		
39	0069631	11/05/2020	COLOMBIA	2.000.000,00 €	11/05/2023		
40	0057807	14/04/2020	CANADA	500.000,00 €	14/04/2023	77.134,00 €	

41	0067343	06/05/2020	TURCHIA	- €	06/05/2023		Attività gratuita
42	0069632	11/05/2020	FRANCIA	3.000.000,00 €	11/05/2023	27.540,50 €	
43	0082285	05/06/2020	COREA DEL SUD	2.500.000,00 €	05/06/2023		
44	0070299	12/05/2020	GERMANIA	150.000,00 €	12/05/2023	6.290,00 €	
45	0083972	09/06/2020	FRANCIA	1.000.000,00 €	09/06/2023	20.000,00 €	
46	0091766	24/06/2020	ARABIA SAUDITA	1.000.000,00 €	24/06/2023		
47	0074639	21/05/2020	GERMANIA	3.000.000,00 €	21/05/2023		
48	0081382	04/06/2020	GERMANIA	1.000.000,00 €	04/06/2023		
49	0091770	24/06/2020	MALESIA	1.000.000,00 €	24/06/2023		
50	0091768	24/06/2020	MALESIA	1.000.000,00 €	24/06/2023		
51	0091765	24/06/2020	GERMANIA	25.000.000,00 €	24/06/2023		
52	0091767	24/06/2020	GERMANIA	25.000.000,00 €	24/06/2023		
53	0091437	23/06/2020	ARABIA SAUDITA	7.500.000,00 €	23/06/2023	2.300.000,00 €	
54	0088127	17/06/2020	ABU DHABI	15.000.000,00 €	17/06/2023		
55	0094266	30/06/2020	CILE	3.000.000,00 €	30/06/2023		
56	0109909	28/07/2020	FILIPPINE	3.000.000,00 €	28/07/2023		
57	0109907	28/07/2020	TURCHIA	3.000.000,00 €	28/07/2023		
58	0109908	28/07/2020	STATI UNITI	5.000.000,00 €	28/07/2023		
59	0109904	28/07/2020	TURCHIA	3.000.000,00 €	28/07/2023		
60	0109906	28/07/2020	TURCHIA	3.000.000,00 €	28/07/2023		
61	0117303	10/08/2020	GRAN BRETAGNA	10.000.000,00 €	10/08/2023	2.053.600,00 €	
62	0115933	06/08/2020	MAROCCO	3.000.000,00 €	06/08/2023		
63	0114625	04/08/2020	SVIZZERA	600.000,00 €	04/08/2023		
64	0114626	04/08/2020	EGITTO	5.000.000,00 €	04/08/2023		
65	0117884	11/08/2020	PAKISTAN	10.000.000,00 €	11/08/2023		
66	0117312	10/08/2020	STATI UNITI	590.875,00 €	10/08/2023	28.434,24 €	
67	0122320	25/08/2020	PORTOGALLO	100.000,00 €	25/08/2023		
68	0141978	29/09/2020	STATI UNITI	5.000.000,00 €	29/09/2023		
69	0141582	29/09/2020	SVIZZERA	500.000,00 €	29/09/2023		
70	0154162	19/10/2020	COREA DEL SUD	200.000,00 €	19/10/2023		
71	0156350	21/10/2020	BRUNEI	10.000.000,00 €	21/10/2023		
72	0157309	22/10/2020	INDIA	10.000.000,00 €	22/10/2023		
73	0157202	22/10/2020	FRANCIA	10.000.000,00 €	22/10/2023		
74	0157310	22/10/2020	OMAN	5.000.000,00 €	22/10/2023		
75	0162964	29/10/2020	LUSSEMBURGO	10.000.000,00 €	29/10/2023		
76	0163822	30/10/2020	GERMANIA	3.000.000,00 €	30/10/2023		
77	0164831	02/11/2020	EMIRATI ARABI UNITI	1.000.000,00 €	02/11/2023		
78	0177104	17/11/2020	GRAN BRETAGNA	20.000,00 €	17/11/2023		
79	0181297	23/11/2020	FINLANDIA	150.000,00 €	23/11/2023		
80	0181298	23/11/2020	FINLANDIA	450.000,00 €	23/11/2023		
81	0185996	27/11/2020	IRLANDA	3.000.000,00 €	27/11/2023		
82	0189911	03/12/2020	SVIZZERA	1.000.000,00 €	03/12/2023		
83	0194096	10/12/2020	SPAGNA	3.000.000,00 €	10/12/2023		
84	0206137	28/12/2020	ARABIA SAUDITA	3.000.000,00 €	28/12/2023		

<b>TOTALE AUTORIZZATO NEL 2020</b>
<b>1.660.093.163,00 €</b>

<b>TOTALE INCASSO DELLE AUTORIZZAZIONI 2020</b>
<b>6.557.491,13 €</b>



## MINISTERO DELLA DIFESA - Annesso 3B

## MINISTERO DELLA DIFESA

## TABELLA RIEPILOGATIVA DEI NULLA OSTA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E L'ADDESTRAMENTO SVOLTI NELL'ANNO 2020 (RILASCIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI) - L. 185/90 art. 266

N° ORD.	FASC.	Importo totale autorizzato	INCASSI (IN €) 3 anni precedenti per singola autorizzazione				Incasso Totale Autorizzazioni	Residuo eventuale da incassare (diff. tra autorizzato ed	Nota
			2017	2018	2019	2020			
1	2013/1762	500.000,00 €	172.017,57 €	- €	- €	- €	172.017,57 €	327.982,43 €	
2	2014/1445	500.000,00 €	342.822,58 €	65.499,54 €	- €	- €	408.322,12 €	91.677,88 €	
3	2015/1192	2.000.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	1.960.000,00 €	
4	2015/1745	5.000.000,00 €	- €	- €	7.781,33 €	- €	7.781,33 €	4.992.218,67 €	
5	2015/2092	5.000.000,00 €	- €	- €	7.935,43 €	- €	7.935,43 €	4.992.064,57 €	
6	2015/2094	5.000.000,00 €	- €	- €	13.072,00 €	- €	13.072,00 €	4.986.928,00 €	
7	2015/2095	10.000.000,00 €	- €	- €	571.368,70 €	- €	571.368,70 €	9.428.631,30 €	
8	2016/0406	200.000,00 €	38.209,28 €	51.873,91 €	- €	- €	90.083,19 €	109.916,81 €	
9	2016/0473	450.000,00 €	- €	- €	- €	85.594,03 €	85.594,03 €	364.405,97 €	
10	2016/0620	3.000.000,00 €	62.955,63 €	167.509,00 €	85.870,00 €	- €	316.334,63 €	2.683.665,37 €	
11	2016/0839	5.000.000,00 €	- €	- €	232.297,92 €	- €	232.297,92 €	4.767.702,08 €	
12	2016/0899	32.288,00 €	- €	- €	- €	32.288,00 €	32.288,00 €	- €	
13	2016/1097	5.000.000,00 €	- €	- €	29.570,85 €	- €	29.570,85 €	4.970.429,15 €	
14	2016/1111	1.500.000,00 €	- €	22.600,00 €	- €	- €	22.600,00 €	1.477.400,00 €	
15	2016/1252	2.000.000,00 €	- €	- €	67.175,52 €	- €	67.175,52 €	1.932.824,48 €	
16	2016/1435	792.000,00 €	- €	- €	264.000,00 €	- €	264.000,00 €	528.000,00 €	
17	2016/1504	3.000.000,00 €	- €	145.944,80 €	- €	- €	145.944,80 €	2.854.055,20 €	
18	2016/1704	200.000,00 €	- €	- €	95.000,00 €	- €	95.000,00 €	105.000,00 €	
19	2016/1886	5.000.000,00 €	- €	- €	1.951.294,47 €	- €	1.951.294,47 €	3.048.705,53 €	
20	2016/2070	20.000.000,00 €	- €	- €	764.393,24 €	- €	764.393,24 €	19.235.606,76 €	
21	20162095	500.000,00 €	- €	- €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	320.000,00 €	
22	20162260	30.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	10.000,00 €	
23	2017/0009	2.000.000,00 €	- €	- €	51.300,00 €	- €	51.300,00 €	1.948.700,00 €	
24	2017/0022	400.000,00 €	- €	- €	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	50.000,00 €	
25	2017/0147	500.000,00 €	- €	- €	17.072,50 €	- €	17.072,50 €	482.927,50 €	
26	2017/0222	3.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000.000,00 €	
27	2017/0224	3.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000.000,00 €	
28	2017/0309	2.500.000,00 €	- €	- €	233.364,75 €	- €	233.364,75 €	2.266.635,25 €	
29	2017/0361	3.000.000,00 €	- €	- €	16.140,00 €	- €	16.140,00 €	2.983.860,00 €	
30	2017/0372	130.000,00 €	- €	78.000,00 €	23.000,00 €	- €	101.000,00 €	29.000,00 €	
31	201/0494	3.000.000,00 €	- €	- €	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	2.955.000,00 €	
32	2017/0599	1.000.000,00 €	- €	- €	26.000,00 €	- €	26.000,00 €	974.000,00 €	
33	2017/0715	3.000.000,00 €	8.421,00 €	- €	- €	- €	8.421,00 €	2.991.579,00 €	
34	2017/0726	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	
35	2017/0898	150.000,00 €	- €	- €	31.432,00 €	- €	31.432,00 €	118.568,00 €	
36	2017/0952	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	
37	2017/1011	20.000,00 €	11.850,00 €	- €	- €	- €	11.850,00 €	8.150,00 €	
38	2017/1049	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	600.000,00 €	
39	2017/1079	5.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000.000,00 €	
40	2017/1129	2.400.000,00 €	- €	- €	2.400.000,00 €	- €	2.400.000,00 €	- €	
41	2017/1298	35.000,00 €	31.481,00 €	- €	- €	- €	31.481,00 €	3.519,00 €	
42	2017/1308	10.000.000,00 €	- €	- €	- €	162.665,84 €	162.665,84 €	9.837.334,16 €	
43	2017/1351	6.000.000,00 €	- €	- €	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €	
44	2017/1431	1.500.000,00 €	16.767,93 €	- €	- €	- €	16.767,93 €	1.483.232,07 €	
45	2017/1803	22.680.000,00 €	- €	- €	491.294,01 €	- €	491.294,01 €	22.188.705,99 €	
46	2017/1911	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	
47	2017/1986	915.810,00 €	- €	105.544,00 €	71.921,50 €	- €	177.465,50 €	738.344,50 €	
48	2017/2023	1.000.000,00 €	- €	397.000,00 €	- €	- €	397.000,00 €	603.000,00 €	
49	2017/2050	500.000,00 €	- €	- €	53.520,00 €	- €	53.520,00 €	446.480,00 €	
50	2017/2106	400.000,00 €	- €	229.740,00 €	58.960,00 €	- €	288.700,00 €	111.300,00 €	
51	2017/2111	200.000,00 €	- €	- €	45.727,45 €	- €	45.727,45 €	154.272,55 €	
52	2017/2118	300.000,00 €	58.960,00 €	88.100,00 €	- €	- €	147.060,00 €	152.940,00 €	
53	2017/2130	200.000,00 €	- €	24.056,00 €	- €	- €	24.056,00 €	175.944,00 €	
54	2017/2210	1.000.000,00 €	- €	16.000,00 €	- €	- €	16.000,00 €	984.000,00 €	
55	2017/2271	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	
56	2017/2285	3.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000.000,00 €	
57	2017/2313	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	
58	2018/0067	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	

59	2018/0148	15.000.000,00 €	- €	- €	5.000.000,00 €	- €	5.000.000,00 €	10.000.000,00 €
60	2018/0159	200.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	200.000.000,00 €
61	2018/0163	5.000.000,00 €	- €	- €	3.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €
62	2018/0308	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €
63	2018/0326	500.000,00 €	- €	- €	- €	154.214,79 €	154.214,79 €	345.785,21 €
64	2018/0342	15.000.000,00 €	- €	- €	7.000.000,00 €	- €	7.000.000,00 €	8.000.000,00 €
65	2018/0423	1.500.000,00 €	- €	71.114,00 €	29.297,00 €	- €	100.411,00 €	1.399.589,00 €
66	2018/0606	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €
67	2018/0607	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €
68	2018/0608	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €
69	2018/0713	5.000.000,00 €	- €	- €	727.430,97 €	- €	727.430,97 €	4.272.569,03 €
70	2018/0743	20.000.000,00 €	- €	- €	208.995,00 €	- €	208.995,00 €	19.791.005,00 €
71	2018/0804	59.000,00 €	- €	59.000,00 €	- €	- €	59.000,00 €	- €
72	2018/0806	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €
73	2018/0811	350.000,00 €	- €	- €	144.797,55 €	- €	144.797,55 €	205.202,45 €
74	2018/0814	11.000.000,00 €	- €	- €	401.300,00 €	- €	401.300,00 €	10.598.700,00 €
75	2018/0852	3.500.000,00 €	- €	722.854,00 €	- €	255.000,00 €	977.854,00 €	2.522.146,00 €
76	2018/0887	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €
77	2018/0888	2.000.000,00 €	- €	- €	41.400,00 €	- €	41.400,00 €	1.958.600,00 €
78	2018/0914	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	- €
79	2018/0982	300.000,00 €	- €	10.509,58 €	31.172,28 €	- €	41.681,86 €	258.318,14 €
80	2018/0991	3.500.000,00 €	- €	- €	109.000,00 €	262.298,36 €	371.298,36 €	3.128.701,64 €
81	2018/1034	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €
82	2018/1096	2.000.000,00 €	- €	- €	22.400,00 €	- €	22.400,00 €	1.977.600,00 €
83	2018/1111	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €
84	2018/1114	3.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000.000,00 €
85	2018/1326	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €
86	2018/1328	4.579.050,00 €	- €	1.172.242,20 €	1.570.107,64 €	879.175,77 €	3.621.525,61 €	957.524,39 €
87	2018/1374	353.000,00 €	- €	- €	353.000,00 €	- €	353.000,00 €	- €
88	2018/1423	10.000.000,00 €	- €	- €	221.000,00 €	- €	221.000,00 €	9.779.000,00 €
89	2018/1464	100.000,00 €	- €	- €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	92.500,00 €
90	2018/1475	2.000.000,00 €	- €	- €	1.298.308,18 €	- €	1.298.308,18 €	701.691,82 €
91	2018/1488	10.000.000,00 €	- €	- €	129.300,00 €	- €	129.300,00 €	9.870.700,00 €
92	2018/1515	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	383.316,00 €	383.316,00 €	616.684,00 €
93	2018/1597	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €
94	2018/1598	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €
95	2018/1704	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €
96	2018/1723	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €
97	2018/1780	10.000.000,00 €	- €	- €	632.919,80 €	- €	632.919,80 €	9.367.080,20 €
98	2018/1788	20.000.000,00 €	- €	- €	825.073,20 €	- €	825.073,20 €	19.174.926,80 €
99	2018/1791	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	600.000,00 €
100	2018/1793	20.000.000,00 €	- €	- €	1.839.748,28 €	4.421.883,94 €	6.261.632,22 €	13.738.367,78 €
101	2018/1901	5.000.000,00 €	- €	- €	154.109,00 €	- €	154.109,00 €	4.845.891,00 €
102	2018/1928	2.750.000,00 €	- €	- €	112.000,00 €	- €	112.000,00 €	2.638.000,00 €
103	2018/1953	15.000.000,00 €	- €	- €	- €	142.550,00 €	142.550,00 €	14.857.450,00 €
104	2018/1973	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €
105	2018/1989	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €
106	2018/2043	47.000.000,00 €	- €	- €	8.480.759,19 €	- €	8.480.759,19 €	38.519.240,81 €
107	2018/2097	850.000,00 €	- €	- €	- €	510.000,00 €	510.000,00 €	340.000,00 €
108	2018/2102	100.000,00 €	- €	- €	9.840,00 €	- €	9.840,00 €	90.160,00 €
109	2018/2126	4.000.000,00 €	- €	- €	18.668,00 €	- €	18.668,00 €	3.981.332,00 €
110	2018/2186	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €
111	2018/2236	220.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	200.000,00 €
112	2018/2316	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	800.000,00 €
113	2019/0087	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €
114	2019/0092	150.000,00 €	- €	- €	15.470,00 €	- €	15.470,00 €	134.530,00 €
115	2019/0095	10.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	10.000.000,00 €
116	2019/0105	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €
117	2019/0121	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €
118	2019/0371	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €
119	2019/0649	5.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000.000,00 €
120	2019/0782	50.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000.000,00 €
121	2019/0874	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	89.189,52 €	89.189,52 €	1.410.810,48 €
122	2019/0924	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €
123	2019/0965	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	600.000,00 €
124	2019/0968	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €
125	2019/0970	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €